



COMUNE DI MISTERBIANCO
PROVINCIA DI CATANIA

REGOLAMENTO COMUNALE
DI POLIZIA MORTUARIA

**(approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 05 giugno 2013,
integrato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 28 dicembre 2016 e deliberazione di
Consiglio Comunale n. 28 del 30.07.2021)**

SOMMARIO

Art.	Argomento	pag.
	Capitolo I – Disposizioni Generali	
1	Oggetto e Riferimenti Normativi	4
2	Competenze e Definizioni	4
3	Responsabilità	5
4	Servizi gratuiti e a pagamento	6
5	Servizi gratuiti e a pagamento	6
	Capitolo II - Deposito d'Osservazione e Camera Mortuaria	
6	Deposito d'Osservazione	7
7	Camera Mortuaria	7
	Capitolo III – Feretri	
8	Deposizione della salma nel feretro	7
9	Verifica e chiusura dei feretri	8
10	Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti	8
11	Fornitura gratuita del feretro	9
12	Piastrina di riconoscimento	9
	Capitolo IV – Trasporti funebri	
13	Modalità di trasporto e percorso	10
14	Diritti del Comune	10
15	Riti religiosi	10
16	Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione	10
17	Trasporti all'estero o dall'estero	11
18	Trasporto di resti mortali e di ceneri	11
	Capitolo V – Cimitero	
19	Disposizioni generali	11
20	Reparti speciali	12
21	Sepoltura delle salme	12
22	Piano Regolatore Cimiteriale	13
	Capitolo VI – Inumazioni e Tumulazioni	
23	Inumazione	13
24	Tumulazione	14
25	Esumazioni ordinarie	14
26	Esumazioni straordinarie	14
27	Estumulazioni ordinarie	15
28	Estumulazioni straordinarie	15
29	Oggetti da recuperare	16
30	Materiali di risulta	16
	Capitolo VII - Cremazione	
31	Cremazione	17

32	Urne cinerarie	20
	Capitolo VIII – Polizia del Cimitero	
33	Orario	21
34	Disciplina dell'ingresso	21
35	Divieti	22
36	Riti funebri	22
37	Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe nei campi comuni	23
38	Materiali ornamentali	23
39	Imprese e lavori privati	23
	Capitolo IX – Concessioni Cimiteriali	
40	Concessioni	24
41	Tipologie	24
42	Sepolture individuali	25
43	Nicchie e ossario	25
44	Aree destinate a sepolcri di famiglia e a tombe a terra	25
44 bis	Tumulazione a completa capienza del sepolcro	26
45	Tumulazioni provvisorie	28
46	Mantenimento concessioni perpetue	29
47	Manutenzione	29
48	Divisione, subentri	29
49	Rinuncia di sepolture individuali	30
50	Revoca	30
51	Decadenza	31
52	Estinzione	31
	Capitolo X – Custode del Cimitero e sue Attribuzioni	
53	Custodia	31
54	Attribuzioni	31
	Capitolo XI – Disposizioni Varie e Finali	
55	Responsabile del servizio di Polizia mortuaria	32
56	Sepolture pregresse	32
57	Tariffe per le Concessioni Cimiteriali	32
58	Norme finali	33

Capitolo I - Disposizioni Generali

Art. 1 - "Oggetto e riferimenti normativi."

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al titolo VI del T.U. delle Leggi Sanitarie n. 1265 del 27/7/34, del D.P.R. 10/09/1990 n°285 (Regolamento di Polizia Mortuaria), delle circolari del Ministero della Sanità n° 24 del 24/06/1993 e n° 10 del 31/07/1998, della Legge n° 130 del 30/03/2001, del Decreto Ministero della Salute del 09/07/2002, del D.P.R. n° 254 del 10/07/2003, della L.R. n. 18 del 17.08.2010, nonché delle norme sull'ordinamento dello stato civile, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a disciplinare, in ambito comunale, i servizi di polizia mortuaria, le norme di comportamento all'interno dei cimiteri e dei locali annessi.

ed alle norme sull'ordinamento dello stato civile, ha per oggetto il complesso delle norme relative la Polizia mortuaria, dirette alla generalità dei cittadini ed alla pubblica amministrazione, in ambito comunale.

2. Per norme concernenti la polizia mortuaria s'intendono quelle sulla destinazione delle salme, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione d'aree e manufatti destinati a sepoltura privata, e sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

3. Il cimitero comunale è costituito da appositi spazi destinati per le sepolture sia comuni che private così come saranno previste dal Piano Regolatore Cimiteriale in fase di redazione.

Art. 2 - "Competenze e Definizioni"

1. Le funzioni di Polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale, attraverso i propri competenti uffici.

2. I servizi inerenti la polizia mortuaria sono fatti con le forme di gestione individuata dall'art. 112 del D.L.vo 267/2000 compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, e per mezzo del servizio individuato dalla competente Azienda Sanitaria Provinciale.

Le definizioni contenute nel presente regolamento hanno il seguente significato:

3.1. per **feretro** si intende il contenitore dove viene riposta la salma da seppellire e risulta di struttura e qualità dei materiali diversi a seconda del tipo di sepoltura o pratica funebre.

3.2. per **inumazione** si intende la sepoltura della salma in terra, in campo comune o in concessione.

3.3. per **tumulazione** si intende la sepoltura della salma in loculo o tomba.

3.4. per **traslazione** si intende il trasferimento di un feretro, di resti ossei, di resti mortali, o di ceneri da un loculo ad altro loculo o da una sepoltura ad un'altra all'interno del cimitero o in altro cimitero.

3.5. per **esumazione** si intende l'operazione di recupero dei resti ossei da terra.

3.6. per **estumulazione** si intende l'operazione di recupero dei resti ossei o resti mortali da tomba o loculo.

3.7. per **celletta ossario** si intende un manufatto destinato ad accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni od estumulazioni.

3.8. per **ossario comune** si intende un luogo, dove accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni od estumulazioni per le quali, gli aventi titolo non hanno chiesto diversa destinazione.

3.9. per **nicchia cineraria** si intende un manufatto, delle dimensioni di m 0.30x0.30x0.50, destinato ad accogliere le urne contenenti le ceneri provenienti da cremazioni.

3.10. per **cinerario comune** si intende un luogo destinato ad accogliere le ceneri provenienti da cremazioni e, conseguente dispersione a richiesta dei familiari o ad espressa volontà in vita del defunto.

3.11. Per **fenomeni cadaverici** si intendono le modificazioni a cui un corpo va incontro nel periodo successivo al decesso.

3.12. per **saponificazione** si intende il processo di trasformazione del cadavere per cui, a causa delle condizioni di sepoltura, generalmente per eccesso di acqua o umidità dei suoli, la salma non si decompone interamente e si trasforma in adipocera.

3.13. per **mummificazione** si intende il processo di trasformazione del cadavere per cui, a causa delle condizioni di sepoltura, generalmente per eccesso di aria o per disidratazione, la salma non si decompone interamente e si trasforma in mummia.

3.14. per **corificazione** si intende il processo di trasformazione del cadavere per cui, a causa delle condizioni di sepoltura, generalmente in loculo stagno o in presenza di cassa metallica la salma non si decompone interamente ed assume consistenza coriacea con pelle simile al cuoio.

Art. 3 - "Responsabilità"

1. Il Comune cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

2. Chiunque causa danno a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non abbia rilevanza penale.

7° Settore Funzionale – Cura e Servizi del Territorio

Pec protocollo.misterbianco@pec.it

via Archimede n. 248 - 950456 Misterbianco

Tel. 095/7556128

3. Non sono assunte, peraltro, responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone diverse da quelle adibite al servizio cimiteriale, attraverso l'uso difforme dal consentito, di mezzi e strumenti a disposizione del pubblico.

Art. 4 - “Servizi gratuiti e a pagamento”

1. Sono gratuiti i servizi d'interesse pubblico indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal presente regolamento.

2. Tra i servizi gratuiti sono compresi:

- a) la visita necroscopica;
- b) il servizio d'osservazione dei cadaveri;
- c) l'inumazione in campo comune;
- d) la deposizione delle ossa in ossario comune;
- e) la fornitura del feretro per le salme di persone i cui familiari non siano in grado di sostenere la spesa sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art. 10;
- f) il recupero e il relativo trasporto delle salme accidentate nel territorio;

g) la deposizione delle ceneri nel cimitero comunale;

3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dal Sindaco su criteri stabiliti dalla Giunta Comunale.

Art. 5 - “Atti a disposizione del pubblico”

1. Presso gli uffici comunali è tenuto, su supporto cartaceo e/o informatico, per chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 285/90 perché possa essere compilato cronologicamente dagli addetti e fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.

2. Sono inoltre a disposizione del pubblico nell'ufficio comunale e/o nel cimitero:

- a) l'orario d'apertura e chiusura del cimitero;
- b) copia del presente regolamento;
- c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
- d) l'elenco delle concessioni in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
- e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;

f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza sia ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 e della Legge Regionale 30 aprile 1991 n. 10.

Capitolo II - Deposito d'osservazione e camera mortuaria

Art. 6 - "Deposito d'osservazione"

1. Il Comune dispone di un locale per il ricevimento ed osservazione delle salme e di una camera mortuaria così come previsto dall' art. 64, comma 3 D.P.R. 285/90 istituiti nell'ambito del cimitero.
2. L'ammissione nel deposito di osservazione o nella camera mortuaria, appositamente allestiti, è autorizzata dal Comune tramite il Direttore del Servizio Incaricato, ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.
3. Il Comune provvede al deposito d'osservazione per il periodo prescritto dalla legge, per le persone morte in abitazione in cui è pericoloso mantenerle, per le persone morte in seguito ad accidente nella pubblica via e per le persone ignote di cui si debba fare esposizione al pubblico per il riconoscimento.
4. Il Cimitero è dotato di celle frigorifere per il mantenimento temporaneo delle salme in attesa di seppellimento o a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

Art. 7 - "Camera mortuaria"

1. Il cimitero ha una camera mortuaria per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento.
2. La camera mortuaria ha le caratteristiche di cui all'art. 65 del D.P.R. 285/90 e può assolvere anche le funzioni di:
 - a) osservazione di cadaveri deceduti senza assistenza medica;
 - b) deposito di cadavere a servizio dell'Autorità Giudiziaria;
 - c) deposito e conseguenti trattamenti dei cadaveri portatori di radioattività.

Capitolo III - Feretri

Art. 8 - "Deposizione della salma nel feretro"

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevuti e seppelliti, senza distinzione di origine, di cittadinanza o di religione, i cadaveri, i resti mortali e le ceneri di persone:
 - a) decedute nel territorio del Comune di Misterbianco, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - b) ovunque decedute, ma aventi nel Comune stesso, al momento del decesso, la residenza;
 - c) ovunque decedute, non residenti nel Comune al momento del decesso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero.
 - d) non residenti nel Comune e decedute fuori di esso in case di riposo o altri istituti dove per legge erano residenti, ma aventi antecedentemente la residenza nel Comune;
 - e) non residenti nel Comune al momento del decesso e decedute fuori di esso, ma che siano nate nel Comune;

- f) non residenti nel Comune al momento del decesso e decedute fuori di esso, ma che siano state in esso residenti per almeno *quindici* anni o per almeno il 50% della loro vita;
- g) non residenti nel Comune e decedute fuori di esso, legate in vita da un vincolo di matrimonio o di convivenza o da un legame di parentela entro il 1° grado con persone decedute e sepolte nel cimitero comunale;
- h) nati morti e prodotti del concepimento di cui all'articolo 7 del D.P.R. 285/1990;
- i) resti ossei, resti mortali e ceneri delle persone sopra elencate;
- l) è comunque consentita la dispersione di ceneri di non residenti nel Giardino del Ricordo del Crematorio*

2. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 10.

3. La salma deve essere collocata nel feretro, rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.

4. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma (madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro).

5. Se la causa di morte è dovuta a malattia infettiva diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo d'osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

6. Se il cadavere è portatore di radioattività il dirigente dei servizi d'Igiene Pubblica dell'ASP, detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 9 - “Verifica e chiusura dei feretri”

1. La chiusura del feretro è fatta sotto la vigilanza del personale incaricato.
2. Il dirigente del Servizio d'Igiene pubblica dell'ASP o personale tecnico all'uopo incaricato, vigila e controlla l'applicazione della norma di cui all'art. 10.
3. In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato ed al trasporto oltre che all'identificazione del cadavere.

Art. 10 - “Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti”

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che la distanza del trasporto funebre e cioè:
 - a) *per l'inumazione*: il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità, con uno spessore non inferiore a cm. 2 e non superiore a cm. 3 e conformi alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 285/90; i feretri di salme provenienti da altri Comuni o

estumulate in via straordinaria potranno essere inumati, anche se non rispondono alle indicazioni sopra indicate.

- b) *per la tumulazione*: la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, entrambe corrispondenti alle norme di cui all'art. 30 del D.P.R. 285/90.
- c) *cremazione*: la salma dovrà essere racchiusa in duplice cassa di cui alla lettera b) per l'avvio all'impianto di cremazione qualora lo stesso si trovi fuori del territorio comunale. Se nel territorio esiste l'impianto di cremazione, è sufficiente unicamente la cassa di legno.
- d) *trasferimenti*: per i trasferimenti da Comune a Comune, o da e per l'estero, si adottano le norme di cui agli articoli 25, 27, 28 e 29 del D.P.R. 285/90. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva diffusiva sono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b).

2. Se la salma già sepolta è esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura. Il Dirigente dei Servizi d'Igiene Pubblica dell'ASP, o suo delegato può disporre il rinnovo del feretro o il rivestimento totale in lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.

3. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai punti del comma 1, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata, sempre che non sia accompagnata da apposita certificazione rilasciata dall'A.S.P. competente del Comune di partenza.

4. Nell'inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75, D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 11 - "Fornitura gratuita di feretri"

1. Il Comune, con atto di Giunta, fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art. 10 lettere a) e b) per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose, residenti nel territorio comunale.

2. Lo stato d'indigenza o di bisogno è accertato dai Servizi Sociali, sulla scorta delle informazioni assunte o delle quali in ogni caso dispone l'ufficio, relative alla composizione del nucleo familiare e alla situazione economica degli interessati.

3. Qualora successive verifiche dimostrino che lo stato di bisogno non sussiste effettivamente, il Comune può esercitare rivalsa delle spese sostenute sugli eventuali eredi.

Art. 12 - "Piastrina di riconoscimento"

7° Settore Funzionale – Cura e Servizi del Territorio

Pec protocollo.misterbianco@pec.it

via Archimede n. 248 - 950456 Misterbianco

Tel. 095/7556128

1. Sul piano esterno superiore d'ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica o in materiale refrattario per la cremazione, recante impresso, in modo indelebile il cognome, il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

Capitolo IV - Trasporti funebri

Art. 13 - "Modalità del trasporto e percorso"

1. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con apposita ordinanza del Sindaco.
2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773 comprende, il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito d'osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per il tempo necessario ad officiare i riti funebri, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso.
4. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

Art. 14 - "Diritti del Comune"

1. I trasporti sono svolti con carri aventi le caratteristiche di cui all'art. 20 del D.P.R. 285/90, previo pagamento del diritto fisso stabilito ai sensi dell'art. 19 del predetto D.P.R. 285/90.
2. Detto diritto è stabilito con determina sindacale e aggiornato ogni 2 anni in base ai dati ISTAT.

Art. 15 - "Riti religiosi"

1. I ministri di culto, sia della chiesa cattolica che degli altri culti di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali previste dall'ordinanza di cui all'art. 14.
2. La salma può sostare in chiesa o luogo di culto per il tempo necessario alla cerimonia religiosa.

Art. 16 - "Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione"

1. Il trasporto di salme in cimiteri d'altri Comuni è autorizzato con decreto a seguito di domanda degli interessati.

2. La domanda, deve essere corredata dal permesso di seppellimento rilasciato dall'Ufficiale dello Stato Civile, nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
3. Al decreto è allegata la certificazione del Dirigente dei Servizi d'Igiene Pubblica dell'ASP o di personale tecnico da lui delegato, relativo alla verifica di cui all'art. 10.
4. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma è trasferita per il seppellimento e ai Sindaci dei Comuni intermedi quando in questi ultimi siano tributate onoranze.
5. Le salme provenienti da altro Comune devono di norma, e qualora non siano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinate, ai sensi dell'art. 11, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano.

Art. 17 - "Trasporti all'estero o dall'estero"

1. Il trasporto di salme per e da altro Stato è regolamentato con le modalità di cui al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, art. 27 e seguenti.

Art. 18 - "Trasporto di resti mortali o di ceneri"

1. Il trasporto fuori Comune di resti mortali o di ceneri può avvenire previa autorizzazione.
2. Se il trasporto è da o per Stato estero, si applicano le disposizioni di cui all'art. 18.
3. Le ossa umane e gli altri resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660 chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
4. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate con ceralacca, piombo o altro analogo sistema.

Capitolo V - Cimitero

Art. 19 - "Disposizioni generali"

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni alla tumulazione in cappelle private o altri luoghi per speciali onoranze o benemerienze, ai sensi rispettivamente degli articoli 102 e 105 del D.P.R. n. 285 del 10 settembre 1990.
2. Alla manutenzione ordinaria e straordinaria del cimitero provvedono e soprintendono i preposti uffici comunali.

3. All'ordine, alla vigilanza, così come per la custodia e per gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme riconosciute idonee e legittime ai sensi degli art. 112 del D.L.vo 267/2000.
4. Le operazioni d'inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione, cremazione, traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale del cimitero o ditte esterne autorizzate.
5. Competono esclusivamente al personale del cimitero le operazioni di custodia, tenuta dei registri relativi ad inumazione, tumulazione e cremazione come pure qualsiasi variazione seguita ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o ceneri e ricevimento d'urne cinerarie.

Art. 20 - "Reparti speciali"

1. Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale o, nelle more della sua adozione, dal Sindaco, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniera.
2. La sepoltura di parti anatomiche, qualora non siano cremate, avviene mediante inumazione in reparto speciale del cimitero.
3. In via eccezionale altri reparti speciali possono essere istituiti, con provvedimento motivato dalla Giunta Comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità o appartenenti a categorie particolari.

Art. 21 - "Sepolture delle salme"

1. Nel cimitero, salvo se é richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite le salme di cittadini:
 - a) deceduti nel territorio del Comune ovunque ne fosse in vita la residenza;
 - b) deceduti fuori del Comune, ma che avevano in vita la residenza nel Comune al momento della morte;
 - c) deceduti nati nel Comune;
 - d) deceduti il cui coniuge trovasi già sepolto nel cimitero del Comune;
 - e) deceduti che hanno risieduto nel Comune per almeno 15 anni;
2. Per giustificati motivi il Sindaco può concedere sepoltura a pagamento anche a non residenti, deceduti fuori del Comune, purché abbiano o avuto particolari legami affettivi con la popolazione del Comune o che abbiano legami di parentela diretti con persone sepolte nel cimitero.
3. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo di morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone che risultano essere concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata di famiglia. Sono accolti con le stesse modalità anche i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.

Art. 22 - “Piano Regolatore Cimiteriale”

1. Il Consiglio Comunale delibera il Piano Regolatore Cimiteriale, con durata di almeno un ventennio, il quale deve indicare le aree destinate ai vari tipi di sepoltura, la distribuzione e le dimensioni delle opere funerarie per le tumulazioni perpetue se mai previste.
2. Il Piano Regolatore Cimiteriale determina, per tali opere, le caratteristiche tecniche e la struttura in rapporto ai veri sistemi costruttivi in conformità alle disposizioni del D.P.R. 285/90.
3. Nell’elaborazione del piano si dovrà tenere conto:
 - a) dell’andamento medio della mortalità per ogni circoscrizione;
 - b) della valutazione della struttura esistente distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura ad inumazione o tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
 - c) della diversa tipologia di sepoltura;
 - d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti salma che si potranno rendere disponibili nei cimiteri esistenti a seguito di regolarizzazione dei periodi di concessione;
 - e) del fabbisogno futuro d’aree e manufatti da destinare a sepolture private.
4. Nel cimitero s’individuano spazi o zone da destinare a:
 - a) aree per campi d’inumazione comune;
 - b) aree per cappelle comunali;
 - c) aree per cappelle private o tombe di famiglia e collettività a terra;
 - d) tumulazioni individuali;
 - e) cellette ossari;
 - f) nicchie cinerarie;
 - g) ossario comune;
 - h) cinerario comune;
 - i) parco per dispersione ceneri;
5. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi deve risultare nella planimetria di cui all’art. 54 del D.P.R. 285/90, da aggiornare almeno ogni cinque anni.
6. Almeno ogni dieci anni il Comune è tenuto alla revisione del piano regolatore cimiteriale per valutare le possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

Capitolo VI - Inumazioni e tumulazioni

Art. 23 - “Inumazione”

1. Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:
 - a) sono comuni le sepolture della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento;

b) sono private le sepolture per inumazioni di durata superiore a 10 anni su aree cedute in concessione.

2. Ogni fossa nei campi comuni d'inumazione è contraddistinta con un cippo fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente all'agenti atmosferici e portante un numero progressivo e sul quale sarà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

3. I privati possono, in luogo del cippo, installare un copri tomba di superficie complessiva non superiore a quanto indicato nel piano regolatore cimiteriale.

4. L'installazione dei copri tomba e lapidi e la loro manutenzione e conservazione fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

5. In caso d'incuria o abbandono da parte dei soggetti tenuti alla conservazione il Comune provvede con rivalsa delle spese sostenute.

Art. 24 - "Tumulazione"

1. Sono a tumulazione, le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie, loculi o cripte, costruite dal Comune o dai concessionari d'aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato o in perpetuo le spoglie mortali.

2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al Capitolo IX del presente regolamento.

Art. 25 - "Esumazioni ordinarie"

1. Nel cimitero il turno ordinario d'inumazione è pari ad anni 10.

2. Sono parificate alle inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura, dopo i 10 anni, dovute a non completa mineralizzazione delle salme.

3. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualsiasi periodo dell'anno e sono regolate da apposita ordinanza.

4. Sarà cura dell'Ufficio competente predisporre la pubblicità, nei modi e tempi dovuti, del periodo d'esumazione con l'indicazione delle salme soggette ad intervento.

5. Le ossa che si rinvergono in occasione delle esumazioni ordinarie, devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune a meno che, quelli che vi avessero interesse, non facciano domanda di raccoglierle per deporle in cellette o loculi posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione. In questo caso le ossa devono essere raccolte in cassetine di zinco.

Art. 26 - "Esumazioni straordinarie"

1. Sono esumazioni straordinarie:

7° Settore Funzionale – Cura e Servizi del Territorio

Pec protocollo.misterbianco@pec.it

via Archimede n. 248 - 950456 Misterbianco

Tel. 095/7556128

- a) quelle eseguite prima del prescritto turno d'esumazione ordinaria;
 - b) quelle eseguite per ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o per trasportarle in altre sepolture presso altri Comuni;
 - c) quelle eseguite per casi di comprovata necessità o per urgenti lavori di manutenzione del cimitero.
2. Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del coordinatore sanitario dell'ASP e dell'incaricato del servizio di custodia del cimitero.
3. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria, le esumazioni straordinarie non possono essere eseguite:
- a) nei mesi e di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre;
 - b) quando trattasi di persona deceduta a causa di malattia infettiva contagiosa a meno che non siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il coordinatore sanitario dichiari che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Art. 27 - "Estumulazioni ordinarie"

1. Le estumulazioni ordinarie sono eseguite alla scadenza della concessione a tempo determinato e in ogni caso non prima di un trentennio dalla sepoltura.
2. Sono parificate alle estumulazioni ordinarie quelle eseguite su sepolture di tipo perpetuo di cui non sia pervenuto il prescritto rinnovo o di cui sia stata acquisita la rinuncia alla concessione stessa.
3. I resti rinvenuti dalle operazioni d'estumulazione ordinaria sono depositati nell'ossario comune salva la domanda degli aventi diritto di raccogliarli in cassette di zinco da destinare a cellette ossario in concessione.
4. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda d'estumulazione, lo stesso è avviato ad inumazione in campo comune, previa apertura della cassa di zinco, oppure può essere ritumulato previo pagamento del corrispettivo vigente e non può essere estumulato se non siano decorsi almeno due anni.
5. Le estumulazioni ordinarie sono regolate con apposita ordinanza.
6. Delle operazioni d'estumulazione ordinaria è data adeguata pubblicità, a cura del responsabile dell'ufficio, citando il nome delle salme soggette ad intervento.
7. In occasione della commemorazione dei defunti sarà esposto all'albo cimiteriale un elenco con la scadenza delle concessioni per l'anno successivo.

Art. 28 - "Estumulazioni straordinarie"

1. Sono considerate estumulazioni straordinarie:

- a) estumulazioni prima del termine di scadenza della concessione, per trasferimento ad altra sepoltura o altro Comune;
 - b) estumulazioni per termine di scadenza dei loculi assegnati in forma provvisoria;
 - c) estumulazioni per eliminazione d'inconvenienti d'ordine igienico o statico.
2. Può essere autorizzata, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che aperto un tumulo, il coordinatore sanitario constati la perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione del feretro nel rispetto del presente regolamento. Analogo procedimento si segue per le estumulazioni eseguite per ordine dell'Autorità Giudiziaria.
3. Le estumulazioni straordinarie sono autorizzate esclusivamente per il trasporto del feretro ad altro Comune o per urgente necessità per precarietà statica della precedente sepoltura. E' parimenti autorizzata l'estumulazione straordinaria con destinazione a sepoltura privata.

Art. 29 - "Oggetti da recuperare"

1. Qualora nel corso d'esumazioni ed estumulazioni si presumesse possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali gli aventi diritto possono darne avviso al Dirigente del servizio Cimiteriale al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna è redatto processo verbale in duplice esemplare uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato agli atti dell'Ufficio dei Servizi Cimiteriali.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione d'esumazioni o estumulazioni devono essere consegnati al Dirigente del Servizio Cimiteriale che redige apposito verbale e deve tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non siano reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Art. 30 - "Materiali di risulta"

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture, al momento delle esumazioni o estumulazioni, se non reclamati da chi ne ha diritto entro 30 giorni dalla data dell'intervento, passano di proprietà del Comune che può impiegarli per miglioramento generale dei cimiteri. Le croci, le lapidi e i copri tomba possono essere assegnati gratuitamente a persone bisognose che ne fanno richiesta per collocarle su sepolture di parenti che ne siano sprovvisti sempre che siano in buono stato di conservazione e rispondente ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
2. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del cimitero o nell'immediato esterno in luogo idoneo.

Capitolo VII - Cremazione

Art. 31 - "Cremazione"

1. La cremazione è consentita sulla base dei seguenti principi previsti dalla vigente legislazione Statale e Regionale e precisamente:

a) L'autorizzazione alla cremazione spetta all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, che la rilascia acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;

b) L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:

1) la disposizione testamentaria del defunto, tranne i casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;

2) l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statuari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne i casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui al presente numero vale anche contro il parere dei familiari;

3) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà è manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del comune d'ultima residenza del defunto;

4) la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette;

c) La dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, unicamente in aree a ciò appositamente destinate all'interno del cimitero o in natura o in aree private;

La dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari, e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro; la dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada); la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti;

Qualora il defunto non abbia lasciato indicazioni circa il luogo in cui debba avvenire la dispersione e gli aventi titolo non si siano pronunciati in merito entro novanta giorni dalla cremazione, le stesse verranno disperse nel giardino del ricordo da parte degli operatori del Crematorio.

In attesa della decisione l'urna è depositata presso il Crematorio a titolo oneroso a carico degli aventi titolo.

La persona che esegue la dispersione in aree diverse da quella cimiteriale deve attestare sotto la propria responsabilità tramite apposito verbale che la dispersione è avvenuta nel luogo e all'ora autorizzata.

Per la dispersione all'interno del Giardino del Ricordo la verbalizzazione va redatta dal gestore del Crematorio.

Il verbale di dispersione deve essere redatto in due esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal gestore del Crematorio, uno deve essere trasmesso all'ufficio di Stato Civile.

Le ceneri già custodite presso i cimiteri possono essere disperse secondo le modalità previste dal presente regolamento. L'autorizzazione è rilasciata dal Comune in cui le ceneri sono custodite.

In caso di dispersione l'urna potrà essere riconsegnata al Crematorio per il corretto smaltimento.

d) La dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'associazione di cui alla lettera b), numero 2), cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale autorizzato dal comune **e dagli operatori del crematorio;**

e) Fermo restando l'obbligo di sigillare l'urna, le modalità di conservazione delle ceneri devono consentire l'identificazione dei dati anagrafici del defunto e sono disciplinate prevedendo, nel rispetto della volontà espressa dal defunto, alternativamente, la tumulazione, l'interramento o l'affidamento ai familiari;

f) Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria;

g) L'ufficiale dello stato civile, previo assenso dei soggetti di cui alla lettera b), numero 3), o, in caso di loro irreperibilità, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio del comune di uno specifico avviso, autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e delle salme tumulate da almeno venti anni;

h) Obbligo per il medico necroscopo di raccogliere dal cadavere, e conservare per un periodo minimo di dieci anni, campioni di liquidi biologici ed annessi cutanei, a prescindere dalla pratica funeraria prescelta, per eventuali indagini per causa di giustizia;

i) Predisposizione di sale attigue ai crematori, ove presenti nel cimitero, per consentire il rispetto dei riti di commemorazione del defunto e un dignitoso commiato.

2. Qualora il Comune non disponga di un impianto di cremazione funzionante, per procedere alla cremazione si avvale dell'impianto funzionante più vicino.

3. Il servizio di cremazione è servizio pubblico oneroso, esercitato secondo i dettami e i principi dell'art. 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Presso il cimitero è istituito un impianto di cremazione e apposita area per la dispersione delle ceneri.

Lo svolgimento del rito crematorio, dalla fase del commiato a quella della consegna delle ceneri, ivi compresa la gestione amministrativa e contabile occorrente per il funzionamento degli impianti è svolta da soggetto Concessionario, alias il Gestore del Crematorio, che garantisce e regola il servizio con la Carta dei Servizi approvata dal Comune di Misterbianco e nel rispetto del presente regolamento.

Il Concessionario deve garantire il decoro nel corso dell'intero processo di cremazione, nonché la massima sicurezza di igiene in tutte le fasi di cremazione, dall'introduzione del cadavere in forno fino al prelievo delle ceneri per il loro versamento in urna cineraria.

Il servizio di cremazione è a pagamento (fatti salvi i casi di indigenza per i quali il pagamento del servizio è a carico del comune di residenza del defunto) mediante l'applicazione di tariffa a cura del Concessionario che provvederà ad introitare direttamente ed integralmente i relativi corrispettivi.

Le tariffe applicate dal Concessionario, sono quelli stabilite nel Contratto di Concessione, e/o eventuali modifiche e integrazioni.

Per i cittadini di Misterbianco verrà applicato lo sconto percentuale offerto dal Concessionario in sede di gara.

La regolare esecuzione del servizio di cremazione da parte del Concessionario, compreso l'ingresso al cimitero di feretri o di contenitori di resti mortali od ossei parti anatomiche ecc. destinati a cremazione, è soggetta alla vigilanza del comune.

3.1 Trasporto di feti, parti anatomiche riconoscibili cremazione

Il trasporto di feti e di parti anatomiche riconoscibili viene svolto senza cerimonia funebre, direttamente dalle strutture sanitarie o dalle abitazioni in cui si trovano, al cimitero.

Per la cremazione dei prodotti abortivi, dei feti e dei prodotti del concepimento aventi l'età presunta richiesta dall'articolo 7 del d.p.r. 285/1990 e che all'ufficiale di stato civile non siano stati dichiarati come nati morti, nonché delle parti anatomiche riconoscibili, le autorizzazioni al trasporto, alla cremazione e al seppellimento sono rilasciate dall' A.S.L. competente per territorio.

Le spese di trasporto, di cremazione e di dispersione delle ceneri nel cinerario Comunale sono a carico della struttura sanitaria di degenza.

Le parti anatomiche riconoscibili, di norma, vengono cremate (in alternativa ne è consentita l'inumazione in apposita area individuata dal piano regolatore cimiteriale, o la tumulazione).

3.2 Fasi del processo di cremazione

Le fasi del processo di cremazione devono avvenire sulla base di un protocollo che dettagli le operazioni materiali, lo loro sequenza e le cautele che devono essere poste in essere dagli operatori al fine di garantire la piena certezza dell'identità del defunto in ogni fase del processo.

3.3 Caratteristiche dei feretri destinati alla cremazione

Per ragioni di carattere igienico-sanitario, di sicurezza dei lavoratori, di riduzione dell'impatto ambientale, o per esigenza tecniche dell'impianto, potranno essere stabiliti, con determinazione dirigenziali, limiti, condizioni e caratteristiche dei feretri destinati alla cremazione nell'impianto di Misterbianco.

La cremazione avverrà attraverso l'incenerimento dell'intero feretro. Per la cremazione in caso di presenza dell'involucro di zinco lo stesso dovrà essere asportato prima della cremazione. Per i resti questi potranno essere raccolti in contenitori di legno o cellulosa, di dimensioni e portata adeguate.

3.4 Atti conseguenti all'operazione di cremazione

Ogni operazione di cremazione e di consegna delle ceneri deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, uno dei quali deve essere conservato dal gestore del Crematorio, uno da chi prende in consegna l'urna qualora la stessa venga tumulata in altro cimitero, o per la quale venga chiesto l'affido, il terzo deve essere trasmesso all'ufficio di stato civile del comune di decesso.

Tutte le operazioni di cremazione devono essere trascritte nel registro delle operazioni di cremazione conservato presso gli uffici del crematorio.

Il registro delle operazioni di cremazione può essere in formato informatico e deve contenere le generalità delle persone cremate, il comune di provenienza, la data di morte e di cremazione e il luogo di destinazione delle ceneri.

Il Concessionario fornisce giornalmente al Servizio di Custodia l'elenco dei defunti/resti/contenitori che il giorno successivo faranno ingresso al cimitero per essere avviate alla cremazione. Il Custode del Cimitero, provvede a verificarne il transito, annotandolo su apposito tabulato conservato presso la direzione cimiteriale.

L'ingresso dei carri funebri verso il crematorio non è subordinato esclusivamente negli orari di apertura al pubblico del cimitero e pertanto può avvenire anche in orari diversi.

Al Concessionario è fatto obbligo di predisporre un apposito archivio, anche informatizzato, suddiviso per anni, contenente i documenti amministrativi e fiscali delle operazioni svolte e al quale potrà accedere anche personale comunale in occasione di ispezioni periodiche.

Il responsabile del cimitero potrà accedere all'archivio del polo crematorio in qualsiasi momento, previa richiesta da inoltrare al Concessionario.

Art. 32 - "Urne cinerarie"

1. Il Piano regolatore cimiteriale di cui all'art. 24 deve prevedere un cinerario dove saranno disposte apposite nicchie per la collocazione delle urne cinerarie che dovranno contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno le indicazioni anagrafiche del defunto.

2. Il trasporto delle urne cinerarie contenenti i residui della cremazione, ferme restando le disposizioni per il trasporto da e per l'estero, non è soggetta ad alcuna delle misure precauzionali

7° Settore Funzionale – Cura e Servizi del Territorio

Pec protocollo.misterbianco@pec.it

via Archimede n. 248 - 950456 Misterbianco

Tel. 095/7556128

igieniche stabilite per il trasporto delle salme, salvo eventuali indicazioni del coordinatore sanitario in presenza di nuclidi radioattivi.

3. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale infrangibile e della capienza di almeno 4 litri. In ogni caso l'urna dovrà essere di dimensioni adeguate a contenere tutte le ceneri risultanti dal processo di cremazione e frantumazione.

Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di un solo cadavere e portare all'esterno l'indicazione dei dati identificativi del defunto.

A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposito ossario o loculo, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o in cinerario comune.

Su richiesta motivata dall'affidatario o degli aventi diritto, sarà possibile sostituire in ogni tempo l'urna originaria con un'altra di diversa forma o materiale, fornita dagli interessati.

La sostituzione dovrà essere eseguita da personale specificatamente autorizzato dall'ufficio di Stato Civile, nel rispetto della normativa e con la registrazione dell'operazione compiuta.

La consegna dell'urna cineraria deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal gestore del Crematorio, uno da chi prende in consegna l'urna, il terzo deve essere trasmesso all'ufficio di Stato Civile.

L'urna deve essere ritirata entro 30 giorni dalla data di cremazione, oltrepassato tale periodo il deposito sarà a titolo oneroso a carico degli aventi titolo.

Decorso inutilmente il termine di novanta giorni dalla cremazione, l'urna potrà essere conferita nel cinerario comune del Cimitero.

Capitolo VIII - Polizia del Cimitero

Art. 33 - "Orario"

1. Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della chiusura.
3. La visita fuori orario al cimitero è subordinata al permesso del Dirigente del Servizio per comprovati motivi.
4. *L'accesso al pubblico per recarsi al Crematorio è consentito anche in orari di chiusura al pubblico del cimitero, purché limitato all'area del Crematorio.*

Art. 34 - "Disciplina dell'ingresso"

1. Nel cimitero, di norma, si deve entrare a piedi.
2. E' vietato l'ingresso:
 - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o altri animali;

b) a tutti coloro che sono vestiti in modo indecoroso o comunque in condizioni di contrasto con il carattere del cimitero;

3. Le persone anziane e quelle colpite da particolari patologie che non consentono adeguata deambulazione, verranno trasportate da idoneo mezzo elettrico di cui il Cimitero risulta dotato.

4. E' concesso l'ingresso al carro funebre durante il funerale qualora non ci siano persone o mezzi per il trasporto del feretro alla sepoltura.

4 bis. Le imprese che svolgono lavori all'interno del cimitero, siano essi di natura privata che pubblica, potranno accedere al cimitero con propri mezzi per il tempo strettamente necessario al carico e scarico di materiali ed attrezzature edilizie, previa autorizzazione del Dirigente del Servizio Cimiteriale, nel rispetto di quanto stabilito dal presente regolamento e, con particolare riferimento, al successivo art. 39.

Art. 35 - "Divieti"

1. All'interno del cimitero è vietato:

- a) tenere comportamento chiassoso o irriverente;
- b) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piante, ornamenti;
- c) gettare fiori appassiti o rifiuti al di fuori degli appositi contenitori;
- d) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto altrui senza autorizzazione;
- e) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sui muri o sulle lapidi;
- f) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, specie con offerte di servizi o distribuzione di volantini pubblicitari;
- g) fotografare o filmare riti funebri senza l'autorizzazione dei familiari e del responsabile dell'ufficio;
- h) eseguire lavori o iscrizioni sulle tombe senza le prescritte autorizzazioni;
- i) assistere alle operazioni d'esumazione o estumulazione da parte d'estranei non autorizzati dai familiari e dal Responsabile dei servizi cimiteriali.

2. Chiunque non osserva i prescritti divieti, sarà diffidato ad uscire immediatamente e quanto ne sarà il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Art. 36 - "Riti funebri"

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

2. Gli orari e le modalità delle esequie dei singoli defunti sono determinate con apposita ordinanza.

3. all'interno del Crematorio è permessa la celebrazione di cerimonie di commiato, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti. Gli orari e le modalità sono stabilite dal Gestore del Crematorio secondo la disponibilità delle sale.

Art. 37 - "Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni"

1. Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti e ricordi, simboli vari; essi devono essere preventivamente autorizzati dal Dirigente dell'ufficio secondo quanto previsto dalle norme tecniche del P.R.C.
2. Ogni epigrafe o sua modifica aggiunta contiene le generalità del defunto e le rituali espressioni che non devono contrastare con la legge e il buon costume. A tal fine i familiari del defunto o chi per loro, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto, anche sommario della lapide e delle opere.
3. Possono essere autorizzate le epigrafi compilate in lingua diversa da quella italiana purché nella richiesta di concessione sia contenuta la traduzione in italiano, salvo quanto previsto dalla legislazione in materia di plurilinguismo.
4. Dovranno essere rimosse le opere eseguite in difformità a quanto autorizzato o abusivamente introdotte nel cimitero.

Art. 38 - "Materiali ornamentali"

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copri tomba ecc. la cui manutenzione difetti al punto da rendere tali opere non più confacenti allo scopo per il quale furono collocate.
2. Il Dirigente dell'ufficio cimiteriale disporrà il ritiro o la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti che si estenderanno fuori dalle aree concesse o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che col tempo siano diventati indecorosi.
3. Tutti i provvedimenti d'ufficio saranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati e, su questi ultimi, si eserciterà l'azione di rivalsa per le spese sostenute per il ripristino del luogo.

Art. 39 - "Imprese e lavori privati"

1. Per l'esecuzione di lavori, opere e la straordinaria manutenzione da effettuarsi su cappelle o tombe private, gli interessati o le imprese incaricate devono munirsi d'apposita autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Cimiteriale e, ove previsto, da concessione edilizia rilasciata dall'Ufficio Tecnico Comunale.
2. Detti lavori non possono essere svolti di sabato pomeriggio, di domenica o in altri giorni festivi.
3. I privati o le imprese incaricate, sono tenuti a comunicare preventivamente all'ufficio cimiteriale la loro presenza in cimitero.

4. Eventuali danni a cose o persone, arrecati da privati o imprese durante i lavori, dovranno essere rifuse dagli stessi.
5. L'impresa dovrà inoltre versare la somma forfettaria di € 150,00 per consumo acqua e luce durante l'esecuzione dei lavori.

Capitolo IX - Concessioni cimiteriali

Art. 40 - "Concessioni"

1. Il Comune concede ai privati il diritto d'uso d'aree e di manufatti costruiti dal Comune.
2. Nel caso dei manufatti (loculi), il diritto d'uso della sepoltura è riservato alla persona del concessionario e deve risultare da apposito contratto di concessione, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto a regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
3. Nel caso di aree il diritto d'uso è riservato al concessionario ed a coloro di cui al successivo art.45 fino ad esaurimento dei posti salma realizzati nell'area concessa.
4. Con la concessione, il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile, né trasferibile o comunque cedibile.
4. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
5. La concessione è stipulata secondo lo schema di contratto tipo che deve contenere l'individuazione del concessionario, le clausole, le condizioni e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.
6. Inoltre, il contratto di concessione deve indicare:
 - a) la natura della concessione e la sua identificazione, il numero dei posti salma realizzabili o realizzati;
 - b) la durata;
 - c) la persona, le persone, per gli Enti e le collettività, il rappresentante legale pro-tempore;
 - d) la salma destinata ad esservi accolta o i criteri per la loro individuazione;
 - e) gli obblighi e gli oneri cui è soggetta la concessione ivi comprese le condizioni di decadenza o revoca.
7. Le spese inerenti al contratto di concessione sono poste a carico del concessionario.

Art. 41 - "Tipologie"

1. Le concessioni possono riguardare:
 - a) sepolture individuali;
 - b) nicchie-ossario;
 - c) aree destinate a sepolcro familiare, Cappelle, edicole o tomba di famiglia a terra;
 - d) tumulazioni provvisorie;

7° Settore Funzionale – Cura e Servizi del Territorio

Pec protocollo.misterbianco@pec.it

via Archimede n. 248 - 950456 Misterbianco

Tel. 095/7556128

e) nicchie cinerarie.

Art. 42 - “Sepolture individuali (loculi)”

1. Nel Cimitero di Misterbianco, i loculi di proprietà comunale vengono *assegnati soltanto al momento del decesso*, previa richiesta scritta del familiare del defunto.

1. Le concessioni dei loculi individuali sono a pagamento con durata quinquennale, salvo rinnovo alla scadenza della concessione, per altri cinquanta anni, previo pagamento della tariffa in vigore al momento della scadenza della concessione;

2. I loculi sono assegnati in progressione al momento dell'uso seguendo l'ordine cronologico delle richieste presentate al protocollo generale del Comune. E' riservata la facoltà al coniuge vivente, di acquistare il loculo contiguo.

2 bis. Le persone che versano in condizioni economiche disagiate, opportunamente accertate e certificate dai Servizi Sociali, potranno richiedere di effettuare il pagamento dei diritti concessori, mediante dilazionamento della somma dovuta in 12 mensilità. All'uopo il Comune metterà a disposizione un congruo numero di loculi da utilizzare esclusivamente per tali evenienze e sarà istituito un apposito conto corrente nel quale verranno versate le somme di cui sopra.

2 ter. Qualora non venisse effettuato il pagamento di una rata, verrà formalizzata opportuna diffida nei confronti del concessionario se in vita, o degli eredi se deceduto, con invito a provvedere al pagamento della rata entro 10 gg. dalla diffida, pena la revoca del beneficio del dilazionamento. In caso di recidiva, oltre alla revoca del dilazionamento si provvederà, previa ulteriore diffida, all'estumulazione del feretro con successiva inumazione in campo comune ed addebito delle relative spese.

3. E', altresì, prevista la concessione in vita senza alcuna distinzione, se non gli obblighi di cui all'art. 8, soltanto per quei loculi edificati nell'Ampliamento Cimiteriale realizzato a seguito di projet-financing che in atto risultano appartenere alla ditta costruttrice.

Art. 43 - “Nicchie e ossario”

1. Le nicchie ossario per la raccolta di resti mortali individuali sono a pagamento con durata trentennale salvo rinnovo previo pagamento del corrispettivo in vigore al momento del rinnovo.

2. Possono essere assegnate nicchie ossario vicine in previsione di futuro utilizzo da parte d'altro componenti della famiglia.

Art. 44 - “Aree destinate a sepolcri familiari e tombe a terra”

7° Settore Funzionale – Cura e Servizi del Territorio

Pec protocollo.misterbianco@pec.it

via Archimede n. 248 - 950456 Misterbianco

Tel. 095/7556128

1. Le aree destinate a sepolcri familiari, Cappelle, edicole o tomba di famiglia a terra sono a pagamento e concesse ad una persona per se e per i propri familiari od enti e comunità non aventi scopo di lucro per la durata di 50 anni salvo rinnovo.

2. (abrogato).

2 bis. In dette sepolture hanno diritto il concessionario, il coniuge e i discendenti in linea retta sino ad esaurimento dei posti.

3. Il diritto suddetto è trasmissibile inoltre, come in appresso indicato, in via di successione, tanto legittima, quanto testamentaria.

4. Alla morte del concessionario, il Comune riconoscerà come tale uno solo tra gli eredi, che potrà essere designato dal testatore o, in difetto, di comune consenso fra gli eredi stessi, il cui nome e le qualifiche saranno notificate alla autorità municipale, entro un anno dalla morte del primo concessionario.

5. In mancanza di tale modifica l'anzidetta designazione sarà fatta definitivamente dal Comune.

6. Il concessionario può estendere il diritto di sepoltura ad altri parenti ed affini e ad una persona non parente purché sia legato da particolari vincoli di famiglia.

7. Egli ha inoltre la facoltà di escludere dalla sepoltura una o più persone determinate o includere nella sepoltura le salme di persone che hanno acquisito particolari benemerienze nei suoi confronti e comprovata da apposita dichiarazione da parte del concessionario.

Il diritto di sepoltura si esercita fino al compimento della capienza del sepolcro.

8. Alla morte del concessionario gli aventi diritto alla tumulazione dovranno comunicare al Comune, entro tre mesi, la persona destinata al trasferimento degli oneri e diritti contenuti nella concessione.

9. Qualora tale segnalazione non sia effettuata si procederà d'ufficio alla nomina, tra gli aventi diritto, del nuovo concessionario.

10. Il concessionario d'area può far uso della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate distanze o lo stato delle opere o delle aree attigue, che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero

11. Qualora non esistano più aventi diritto la cappella o tomba di famiglia a terra verrà dichiarata decaduta alla scadenza naturale ed i resti mortali verranno deposti nell'ossario comune e l'area resterà a disposizione dell'amministrazione che potrà disporre per altre assegnazioni con procedura di evidenza pubblica.

11 bis. Qualora non dovessero esserci eredi legittimi fino al 3° grado di parentela e non esiste alcuna altra volontà testamentaria del concessionario, la cappella, edicola o tomba a terra che a norma del presente regolamento passerebbe nella disponibilità del Comune, potrà essere concessa, per diritto di prelazione, al parente più prossimo che per primo ne faccia richiesta per il tramite del protocollo generale del Comune.

In tale evenienza la concessione verrà volturata al nuovo concessionario il quale dovrà provvedere a versare al Comune i diritti concessori alla data vigenti significando, altresì, che dalla stessa data decorrerà la durata della nuova concessione.

12. Quando ricorrono casi di contenute disponibilità d'aree per le sepolture private o di limitato numero di tombe a terra, le relative concessioni dovranno essere rilasciate seguendo l'ordine prioritario per cittadini:

a) con residenza nel comune;

b) nati nel comune;

c) che ha risieduto nel comune per almeno 15 anni;

d) il cui coniuge trovasi già sepolto in via provvisoria in altro loculo nel cimitero del comune;

e) i cui congiunti, sepolti in via provvisoria in altri loculi nel cimitero del Comune, troveranno conseguente sepoltura nelle aree o tombe a terra, oggetto della richiesta;

13. Nel caso di più richieste rispetto al disponibile, si procederà con l'attribuzione di punteggi per ogni tipologia di priorità, considerando solo ipotesi di almeno due o più posizioni prioritarie. A parità di punteggio prioritario saranno prese in considerazione le domande presentate e pervenute seguendo l'ordine cronologico del protocollo generale del Comune.

14. I termini di presentazione delle domande, le modalità di pagamento dei corrispettivi di concessione, ecc. saranno stabiliti dal Sindaco e resi pubblici mediante affissione d'avviso.

15. I singoli progetti di costruzioni di sepolture private o di completamento delle tombe a terra, debbono essere approvati su conforme parere dell'UTC e del coordinatore sanitario dell'ASP competente per territorio e devono rispettare le caratteristiche costruttive di cui al D.P.R. 285/90.

13. Le concessioni in uso d'aree o tombe a terra, per le destinazioni di cui al presente articolo, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste ed all'esecuzione delle opere relative entro 36 mesi dalla data d'emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza.

14. Qualora l'area o le tombe a terra, non siano ancora disponibili al momento dell'assegnazione e del pagamento, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.

15. Per motivi ritenuti validi e giustificati può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di sei mesi.

Art. 44 bis - "Tumulazione a completa capienza del sepolcro"

Ogni loculo può contenere solo il feretro del defunto indicato nella concessione, oltre, ove lo spazio lo consenta, una o più cassette di resti mortali e/o urne cinerarie, fino alla capienza dello stesso, per consentire il ricongiungimento familiare con il coniuge, con i parenti di 1° e 2° in linea retta (padre, madre, figlio, nonni/nipoti) e/o di 2° in linea collaterale (fratello e sorella) o con soggetti a cui il defunto era legato da vincoli affettivi, per disposizione testamentaria del *de cuius* regolarmente espressa o previo consenso espresso dagli eredi.

7° Settore Funzionale – Cura e Servizi del Territorio

Pec protocollo.misterbianco@pec.it

via Archimede n. 248 - 950456 Misterbianco

Tel. 095/7556128

Nei casi di estumulazione, finalizzata a liberare il sepolcro per accogliere un nuovo feretro e realizzare così un maggiore o completo utilizzo dello stesso sepolcro, si dovrà provvedere alla voltura ai sensi del comma 2 dell'art. 49, e i resti mortali raccolti sempre in cassette di zinco, verranno riposti nello stesso od altro sepolcro, o soggetti alla disciplina di cui all'art. 27 comma 3.

Altresì è consentito l'uso dei loculi di dimensione tali da non consentire la tumulazione di un feretro per adulti come cellette ossario o celle cinerarie fino a completa capienza del sepolcro.

Sul margine della lapide a chiusura del loculo devono essere apposte, in maniera visibile, targhette identificative dei resti mortali ivi collocati.

Il Comune non risponde per eventuali impossibilità logistiche di abbinamento di più spoglie mortali nello spazio oggetto della medesima concessione.

È a carico del richiedente la tariffa in vigore relativa alla collocazione dei feretri nei loculi, da corrispondere anche nel caso in cui la verifica di capienza del loculo dia esito negativo.

I titolari di concessioni in corso di validità potranno presentare apposita richiesta di integrazione della concessione per consentire l'inserimento nel loculo di una o più cassette di resti mortali e/o urne cinerarie, fino alla capienza dello stesso, saranno a carico del richiedente gli oneri concessori approvati con Deliberazione di Giunta Municipale.

Art. 45 - “Tumulazioni provvisorie”

1. Possono essere concessi provvisoriamente, in via eccezionale e dietro pagamento del canone stabilito, loculi per la sepoltura di salme nei seguenti casi:

a) per coloro che hanno richiesto la concessione di un'area per la costruzione di un sepolcro familiare o tomba di famiglia a terra la cui pratica sia già stata definita;

b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino urgente delle tombe private;

c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione per la costruzione di tomba privata in altro comune la cui pratica sia già stata definita.

2. Tali concessioni provvisorie possono essere rilasciate per un tempo massimo di 36 mesi dalla data di tumulazione.

3. Per la concessione di cui sopra è richiesta la costituzione di un deposito cauzionale nella misura stabilita dalla Giunta Comunale. Le concessioni provvisorie devono risultare da atto scritto e sottoscritto dai richiedenti il cui originale va conservato presso l'ufficio comunale.

Alla scadenza del termine per l'assegnazione provvisoria si provvederà al conteggio e relativo versamento del corrispettivo dovuto operando compensazione con il deposito cauzionale. Il corrispettivo è calcolato a trimestre. La frazione di trimestre sarà calcolata come trimestre intero.

Se alla scadenza della tumulazione provvisoria l'interessato non provvederà alla definitiva sistemazione della salma il Dirigente dell'Ufficio Cimiteriale inviterà l'interessato a regolarizzare la propria posizione con la concessione ordinaria di un loculo. In caso contrario, previa diffida, si provvederà a far inumare la salma, utilizzando il deposito cauzionale per le spese dei diritti

d'estumulazione straordinaria, nel campo comune e detta salma non potrà, in nessun caso, essere esumata se non per la sistemazione in sepoltura privata previo pagamento dei diritti relativi.

Art. 46 - "Mantenimento delle concessioni perpetue"

1. Per i loculi a sepoltura individuale assegnati con concessione perpetua prima del D.P.R. n. 803 del 21.10.1975, secondo quanto risulta agli atti del Comune, è ammessa la revoca, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione d'insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non è possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione d'altro cimitero.
2. In caso d'estumulazione della salma per qualsiasi motivo decade la concessione perpetua e la nuova assegnazione avrà durata temporanea.
3. La rinuncia alla concessione perpetua della sepoltura deve risultare da apposito atto scritto.
4. Il loculo resosi disponibile rientrerà in possesso del Comune per una nuova assegnazione.

Art. 47 - "Manutenzione"

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate.
2. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario e l'esecuzione d'opere o restauri che il Comune ritiene di prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro sia di sicurezza o d'igiene.

Art. 48 - "Divisione subentri"

1. Più concessionari di un'area possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.
2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e deve essere sottoscritta dai concessionari aventi titolo.
3. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale o per se e per i propri aventi causa del diritto di sepoltura. In tal caso la rinuncia comporta l'accrescimento del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.
4. La divisione, l'individuazione delle quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.

5. Con scrittura privata autenticata depositata agli atti del Comune i concessionari di un'unica area possono regolare i propri rapporti interni ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

6. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sono tenuti a darne comunicazione all'ufficio comunale entro 12 mesi dalla data di decesso chiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

7. Trascorso il termine di tre anni senza che gli interessati hanno provveduto alla richiesta d'aggiornamento dell'intestazione della concessione il Comune provvede alla dichiarazione di presa d'atto della decadenza.

Art. 49 - "Rinuncia di sepolture individuali"

1. In caso di rinuncia della concessione per trasferimento della salma in altra sepoltura dello stesso cimitero o cimitero d'altro Comune, il concessionario e gli aventi titolo, perdono ogni diritto sulla concessione che potrà così essere trasferita a nuovo concessionario.

2. La stessa concessione potrà essere volturata, per diritto di prelazione ed a seguito di formale richiesta entro i primi 30 gg. dalla disponibilità del loculo, al parente più prossimo, entro il 3° grado di parentela, previo pagamento dei diritti concessori vigenti al momento della richiesta.

In tale evenienza la durata della concessione decorrerà dalla data di pagamento dei predetti diritti concessori.

Art. 50 - "Revoca"

1. E' facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò è necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione d'interesse pubblico.

2. Verificandosi questi casi la concessione in essere è revocata dal competente ufficio previo accertamento dei relativi presupposti e sarà concesso agli aventi diritto l'uso a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni in caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

2 bis. In tale evenienza l'Amministrazione rifonderà il concessionario di tutti gli oneri derivanti dalla progettazione, costruzione e quant'altro necessario alla realizzazione di una equivalente tomba o cappella.

3. Della decisione presa e dell'esecuzione di quanto sopra l'amministrazione dovrà dare notizia al concessionario o in mancanza mediante pubblicazione all'Albo comunale per 60 giorni indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. La traslazione avverrà nel giorno indicato anche in assenza del concessionario.

Art. 51 - "Decadenza"

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando è accertato che la concessione sia oggetto di lucro o speculazione;
 - b) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso alla sepoltura;
 - c) quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
 - d) quando la sepoltura privata risulti in stato d'abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 47;
 - e) quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto dalla concessione;
2. Il provvedimento di decadenza della concessione è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi diritto in quanto reperibili. In caso contrario la diffida è pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

Art. 52 - "Estinzione"

1. Le concessioni si estinguono per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, senza che sia richiesto il rinnovo nei 30 giorni precedenti o per soppressione del cimitero salvo quanto disposto dall'art. 98 del D.P.R. 285/90.

Capitolo X - Custode del cimitero e sue attribuzioni

Art. 53 - "Custodia"

1. La custodia del cimitero è affidata ad un'unica persona che risponde al Dirigente dei servizi cimiteriali per quanto riguarda il servizio funerario e cimiteriale ed al Dirigente dei servizi d'Igiene Pubblica dell'ASP per l'igiene e sanità.
2. Il custode, come tale, è incaricato dell'esecuzione del presente regolamento.

Art. 54 - "Attribuzioni"

Il custode del cimitero, in collaborazione con tutto il personale assegnato al servizio cimiteriale, deve:

- a) dare la necessaria assistenza e prestazioni di sua competenza, durante le autopsie ordinate dall'Autorità Giudiziaria;
- b) segnalare tempestivamente agli uffici competenti tutti i danni e le riparazioni necessarie alla proprietà comunale e alle concessioni private;
- c) intervenire immediatamente a rimuovere pericoli ed insidie che possono causare danni a terzi;
- d) curare personalmente l'ordinaria manutenzione di tutte le proprietà comunali;
- e) curare la pulizia dei viali, sentieri, cappelle comunali ed in generale tutti gli spazi e manufatti cimiteriali;
- f) provvedere alla sorveglianza e vigilanza del cimitero;
- g) provvedere alla regolare disposizione delle fosse, dei cippi, croci, ecc.;
- h) tenere tutti i registri e gli atti previsti dal presente regolamento e dalle leggi in materia;
- i) provvedere a tutti gli adempimenti prescritti dal regolamento di Polizia mortuaria, e ne ha la diretta e personale responsabilità;
- l) prestare la sua opera non soltanto per i seppellimenti ed i disseppellimenti ma per ogni lavoro attinente la manutenzione del cimitero secondo le richieste degli uffici competenti.

Capitolo XI - Disposizioni varie e finali

Art. 55 - "Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria"

1. Spetta al Dirigente responsabile dei servizi cimiteriali l'emanazione degli atti compiuti nell'osservanza dal presente regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione ed ogni altro analogo adempimento.
2. Spettano eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente regolamento, ad altri dirigenti responsabili, secondo le previsioni dettate dal regolamento comunale degli uffici e dei servizi, salvo non si tratti d'atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale, della Giunta o del Sindaco.

Art. 56 - "Sepulture pregresse"

1. Per le vecchie tumulazioni di cui non risulta essere stato stipulato il relativo atto di concessione e di cui non risulta giustificazione contabile agli atti del Comune, sarà "fotografata" la situazione esistente al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento.
2. Ogni concessione sarà regolarizzata con atto amministrativo, approvato dalla Giunta Comunale e la durata cinquantennale delle concessioni sarà calcolata a partire dalla data di morte della salma tumulata.

Art. 57 - "Tariffe per le concessioni cimiteriali"

1. Gli importi delle tariffe per le concessioni cimiteriali sono stabilite e aggiornate ogni anno, prima dell'approvazione del bilancio, con apposita delibera della Giunta Municipale.

Non seguono parametri o criteri particolari, se non quelli per cui non possono, in alcun caso, essere inferiori ai costi che il Comune affronta per la loro realizzazione, e a condizione di garantire:

- a) la corrispondenza tra costi e ricavi in modo da assicurare l'integrale copertura dei costi, ivi compresi gli oneri d'ammortamento tecnico-finanziario;
- b) l'equilibrato rapporto tra i finanziamenti raccolti ed il capitale investito;
- c) l'entità dei costi di gestione delle opere, tenendo conto anche degli investimenti e della qualità del servizio;
- d) l'adeguatezza della remunerazione del capitale investito, coerente con le prevalenti condizioni di mercato.

Art. 58 - "Norme finali"

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle norme statali in materia e in particolare alle disposizioni di cui al D.P.R. 10/09/90 n. 285 nonché alle norme sull'ordinamento dello stato civile oltre che, in materia di cremazione ed affidamento delle ceneri, di quelle di cui alla L.R. n. 18 del 17.08.2010.

2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento s'intendono abrogate integralmente le disposizioni previste dal vecchio Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con deliberazione di C.C. N. 46 del 25.10.1993.